

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Modifica del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2009¹;

visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2009²,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l'età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

³ La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab

¹ FF **2009** 879

² FF **2009** 887

³ RS **831.42**

⁴ RS **831.40**

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 1° ottobre 2009.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.⁶

14 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF **2009** 3775

⁶ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 1° ottobre 2009.